



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 4/44 DEL 22.01.2019

---

**Oggetto:** Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle Associazioni Cooperativistiche legalmente riconosciute ed operanti in Sardegna. Parziale modifica Delib.G.R. n. 40/23 del 7.8.2015. L.R. 27.2.1957, n. 5 e L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale espone brevemente che nella recente riunione della Commissione regionale per la cooperazione, tenutasi il 10 gennaio 2019, tutti i presenti hanno espresso la loro più ampia soddisfazione per l'attuale disciplina del contributo in argomento e nei confronti dei suoi risultati, in termini di efficienza ed efficacia.

Tuttavia, continua l'Assessore, sono state sollevate due questioni, che meriterebbero una leggera modifica della procedura.

1. Bando di finanziamento con efficacia triennale.

Stante la funzione autorizzatoria attribuita alla programmazione triennale dalla nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si ritiene necessario introdurre l'efficacia triennale del bando, con finestra ad apertura annuale per la presentazione delle domande di finanziamento per ciascuno degli anni in cui è ripartito. Questa scelta è vantaggiosa anche per le associazioni beneficiarie che potranno in questo modo programmare meglio la propria attività, potendo confidare su uno strumento di durata pluriennale;

2. Opzione per la legittimazione attiva del contributo.

Attualmente il contributo viene richiesto dalla Associazione regionale ma poi il pagamento avviene a favore delle associazioni regionali e delle proprie articolazioni territoriali, secondo la ripartizione interna comunicata dall'associazione.

Su richiesta di alcune associazioni, si ritiene di introdurre la possibilità di ciascuna associazione regionale, in sede di compilazione della domanda, di indicare quale soggetto legittimato a ricevere il finanziamento la stessa associazione regionale, che poi si impegnerà a ripartire l'importo totale anche con le proprie articolazioni, oppure optare per l'attuale disciplina che vede le articolazioni territoriali soggetti creditori per la propria quota di contributo al pari dell'associazione regionale.



Per quanto non modificato dai punti 1 e 2, precedentemente esposti, per entrambe le soluzioni rimane immutata l'attuale disciplina con i correlati adempimenti istruttori.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare i criteri e le modalità applicative della presente deliberazione che modifica parzialmente la precedente regolamentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/9 del 20.3.2018, e per l'effetto:

1. introdurre l'efficacia triennale del bando, con finestra ad apertura annuale per la presentazione delle domande di finanziamento per ciascuno degli anni in cui è ripartito;
2. introdurre la possibilità di ciascuna associazione regionale, in sede di compilazione della domanda, di indicare quale soggetto legittimato a ricevere il finanziamento la stessa associazione regionale, che poi si impegnerà a ripartire l'importo totale anche con le proprie articolazioni, oppure optare per l'attuale disciplina che vede le articolazioni territoriali soggetti creditori per la propria quota di contributo al pari dell'associazione regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru